



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 827 del 2025, proposto da Mistretta Salvatore, rappresentato e difeso dagli avvocati Samuele Miedico e Federica Castello, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

il Comune di Castellammare del Golfo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Pipitone Elena, non costituita in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

- dell'esito della prova orale sostenuta dal ricorrente in data 19 marzo 2025, nell'ambito della selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito per l'assunzione a tempo pieno e determinato di sei istruttori di vigilanza, indetta dal Comune di Castellammare del Golfo con determinazione dirigenziale n. 818 del 31 dicembre 2024;

- del verbale della Commissione giudicatrice della citata selezione pubblica in data 19 marzo 2025, recante la valutazione della prova orale del ricorrente;
- del verbale del 3 aprile 2025, con cui è stata stilata la graduatoria di merito della predetta selezione;
- della determinazione dirigenziale n. 199 del 15 aprile 2025 di approvazione dei suddetti verbali e della graduatoria finale;
- degli eventuali contratti di lavoro individuali stipulati con altri candidati in graduatoria e/o ogni ulteriore atto, provvedimento o documento comunque inteso adottato dall'Amministrazione in esecuzione della stessa;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare del Golfo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Richiamato l'art. 11 del bando della selezione per cui è causa che, al comma 2, stabilisce che *“La graduatoria di merito finale...rimane valida per la durata prevista dalla legge...e potrà essere utilizzata per eventuale assunzione a tempo determinato di soggetti dichiarati idonei”* e che, al comma 3, prevede altresì che essa potrà essere utilizzata anche dai *“...comuni limitrofi, che ne facciano formale richiesta per assunzioni a tempo determinato”*.

Ritenuto dunque, in ragione della durata triennale della graduatoria per cui è causa (cfr. art. 35, comma 5 *ter*, secondo periodo, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato da ultimo dal decreto legge 14.03.2025, n. 25, convertito con modifiche con legge 09.05.2025, n. 69) che l'eventuale accoglimento del ricorso possa recare

pregiudizio, non solo ai soggetti collocati in posizione utile per l'assunzione, ma anche alla controinteressata intimata dal ricorrente, che perderebbe la possibilità di essere successivamente assunta dal Comune di Castellammare o dai Comuni limitrofi;

Ritenuta pertanto, in esito alla sommaria delibazione propria di questa fase, infondata l'eccezione con cui la resistente Amministrazione eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad un controinteressato effettivo; Ritenuto, invece, che poiché il ricorrente ha articolato doglianze potenzialmente idonee ad invalidare i colloqui orali è necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al verbale del 3 aprile 2025, successivamente approvato con la determinazione dirigenziale n. 199 del 15 aprile 2025;

Ritenuto:

- di dover onerare la parte ricorrente della notificazione del ricorso introduttivo congiuntamente a copia della presente ordinanza al resto dei controinteressati candidati inseriti in graduatoria e non intimati, con assegnazione del termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena l'improcedibilità del ricorso;
- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti *infra* specificati sul sito INPA e su sito istituzionale del Comune di Castellammare del Golfo, con le modalità di seguito esposte:
 - l'avviso dovrà indicare:
 - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
 - il testo integrale del ricorso introduttivo;
 - l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata disposta la notifica con dette modalità;

-- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che il Comune di Castellammare del Golfo dovrà provvedere:

- a pubblicare sul sito INPA e sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato «Atti di notifica», dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito e dal sito INPA, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e specifichi la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto inoltre che nel termine di giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza la resistente Amministrazione dovrà provvedere al deposito nel fascicolo processuale dei verbali della Commissione esaminatrice del 18 e del 20 marzo 2025, che non risultano versati in atti;

Ritenuto infine di dover rinviare la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio indicata in dispositivo e che gli specifici profili della presente fase di giudizio consentano la compensazione delle relative spese tra tutte le parti costituite (art. 57 c.p.a.) e la declaratoria di irripetibilità delle stesse nei confronti della controinteressata intimata, che non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) così provvede:

- onera la parte ricorrente della notificazione del ricorso congiuntamente a copia della presente ordinanza ai controinteressati, secondo quanto specificato in motivazione;

- onera la resistente Amministrazione di provvedere agli altri adempimenti connessi alla disposta notifica per pubblici proclami ed al deposito della documentazione indicata, con le modalità e nei termini pure indicati in motivazione.

Rinvia per la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase del giudizio tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti della parte privata non costituita.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Giallombardo, Referendario

L'ESTENSORE
Antonino Scianna

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO